

TI_GERICHTE 80.2021.191 vom 14. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.191

FR: TI_GERICHTE 80.2021.191 du 14 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 80.2021.191 del 14 luglio 2021

Regeste

Procedura: revisione, errore nella dichiarazione per sei periodi fiscali, mancata deduzione degli oneri assicurativi, carente diligenza dei contribuenti

Erwägungen

E. 1.1

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato: a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di principi essenziali della procedura; c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD). Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

E. 1.2

La revisione è tuttavia esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD). L'istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un'omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.). Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è ommesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

E. 2

Nel caso che qui ci occupa, i ricorrenti non misconoscono di aver commesso degli errori di dichiarazione, ma adducono tuttavia – quale motivo di revisione – che l'autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti, che conosceva o doveva conoscere.

E. 3.1

Come correttamente evidenziato dall'UT, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell'incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l'autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già suesposto, al contribuente insorge sempre l'obbligo di controllare sia la dichiarazione di imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.

E. 3.2

Come chiaramente scritto nelle "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta" 2014-2019 delle persone fisiche, "i (...) moduli per (...) oneri assicurativi e interessi su capitali a risparmio (...) sono da compilare solo se necessario" (p. 5). Ne consegue che i contribuenti – nonostante ogni persona domiciliata in Svizzera debba essere assicurata obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie (art. 3 LaMal) e quindi corrispondere agli istituti un premio assicurativo – potrebbero anche non avere il diritto di far valere alcuna deduzione per "oneri assicurativi". Infatti, ad esempio, coloro che beneficiano di un sussidio del premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a loro carico, che potrebbe anche corrispondere a fr. 0.-. L'errore dei contribuenti non può pertanto essere ritenuto evidente. Del resto, non è compito dell'autorità fiscale stabilire se una persona possa beneficiare o meno di una riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, bensì del Servizio sussidi assicurazione malattia. Inoltre, dalle "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta" (a p. 24 per quelle relative agli anni 2014-2016 rispettivamente a p. 26 per quelle degli anni 2017-2019), si evince chiaramente che "la deduzione ammessa per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è da determinare compilando il Modulo 6 oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio". Il testo delle istruzioni è chiaro: è il contribuente che deve compilare il Modulo 6 con i dati necessari. Di conseguenza, all'autorità fiscale non incombeva alcun dovere di indagine complementare. Il suo agire è dunque stato corretto e merita di essere tutelato.

E. 3.3

Nelle "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta" (a p. 24 per quelle relative agli anni 2014-2016 rispettivamente a p. 26 per quelle degli anni 2017-2019), viene anche definito chiaramente che "è ammesso in deduzione l'importo minore dei totali delle lettere A e B del Modulo 6. Questo importo è da iscrivere alla lettera C e da riportare alla cifra 13 [rispettivamente 12] della dichiarazione di imposta". Pertanto, i contribuenti avrebbero potuto evitare l'errore se avessero consultato le "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta" rispettivamente se avessero letto attentamente il Modulo 6, dove – seppure in maniera più sistematica – viene illustrato come si determina la deduzione

per “oneri assicurativi” e dove deve essere riportato l’importo da dedurre. Alla luce di ciò, non si può dunque muovere alcuna critica negativa all’ autorità di tassazione rispettivamente al software eTax.

E. 3.4

Nel caso concreto i contribuenti hanno omesso per ben sei periodi fiscali (2014-2019) di controllare sia le dichiarazioni di imposta – dove avrebbero dovuto notare che sia nel Modulo 6 sia nel Formulario 1 alla cifra 13 (per gli anni 2014-2016) rispettivamente 12 (per gli anni 2019) non era annotato alcun importo – sia – al più tardi – le decisioni di tassazione, dove non erano posti in deduzione oneri assicurativi. Pertanto, anche per questi motivi, non si può ritenere che gli insorgenti abbiano usato la diligenza che da loro poteva essere ragionevolmente pretesa.

E. 4

Alla luce di quanto suesposto, si deve quindi concludere che oltre a non essere dato alcun motivo di revisione, gli istanti non hanno ottemperato al proprio obbligo di diligenza, ciò che esclude la revisione. Infatti, se gli istanti avessero usato la diligenza (che da loro poteva essere ragionevolmente pretesa) avrebbero potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria l’errore di dichiarazione. Di conseguenza, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 600.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il prese Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.